

IL MISE SCELTA TESSERA

**Professionisti
qualificati liberi
di esercitare
in Europa**

De Stefanis a pag. 30

Le indicazioni del Mise in attesa del recepimento completo della direttiva 2013/55/UE

Tessera professionale in arrivo

Professionisti qualificati liberi di esercitare in Ue

DI CINZIA DE STEFANIS

Conto alla rovescia per la Tessera professionale europea. Dal 18 gennaio 2016 diverranno operative le indicazioni della direttiva 2013/55/UE indipendentemente dall'approvazione del dlgs di recepimento da parte dell'ordinamento italiano. Le disposizioni contenute nella direttiva 2013/55/UE, infatti, oltre a essere sufficientemente chiare, precise e priva di condizioni sono, secondo i dettami della Corte di giustizia Ue self-executing. I liberi professionisti pertanto da tale data potranno muoversi liberamente all'interno del mercato europeo. Queste le indicazioni del ministero dello sviluppo economico divisione VI con la circolare n. 3685/C del 30 dicembre 2015 in materia di libera prestazione di servizi delle imprese comunitarie in Italia, una delle libertà economiche fondamentali e fondanti nel lungo processo di costituzione del mercato comunitario. Nel dettaglio, i

soggetti interessati e titolari della qualifica professionale relativa ad una professione per cui è stata introdotta l'Epc potrà scegliere se presentare domanda per il rilascio della tessera, oppure ricorrere alle procedure ordinarie previste dalla direttiva per la libera prestazione di servizi e per la libertà di stabilimento. In entrambi i casi sarà necessario adire le competenti autorità nazionali. «La direttiva» ricordano i tecnici dello sviluppo economico «introduce, inoltre, l'istituto dell'accesso parziale, ovvero disciplina la possibilità per un professionista di esercitare in un altro stato membro la propria attività limitatamente al settore per il quale egli è qualificato, qualora esso rientri nello stato membro ospitante in una attività professionale regolamentata più ampia e ricomprendente profili di attività in relazione ai quali egli risulti invece privo di qualifica». La finalità del nuovo strumento, di derivazione giurisprudenziale, è evidentemente quella di consentire al professionista un riconoscimento che gli sarebbe altrimenti negato e di evitare al contempo l'imposizione di misure compensative che risulterebbero sproporzionate ed in ultima analisi superflue. Con più specifico riferimento alla libera prestazione di servizi, infine, la direttiva 2013/55/UE riduce a un anno la durata del pregresso esercizio dell'attività professionale che il prestatore deve dimostrare qualora nello Stato membro di stabilimento l'attività svolta non sia oggetto di regolazione.

ziale, è evidentemente quella di consentire al professionista un riconoscimento che gli sarebbe altrimenti negato e di evitare al contempo l'imposizione di misure compensative che risulterebbero sproporzionate ed in ultima analisi superflue. Con più specifico riferimento alla libera prestazione di servizi, infine, la direttiva 2013/55/UE riduce a un anno la durata del pregresso esercizio dell'attività professionale che il prestatore deve dimostrare qualora nello Stato membro di stabilimento l'attività svolta non sia oggetto di regolazione.

